

Bruxelles, 14 settembre 2016
(OR. en)

12055/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0157 (NLE)**

**VISA 281
COASI 180**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
n. doc. prec.:	11470/16
n. doc. Comm.:	9932/16 + ADD 1
Oggetto:	DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione di tale accordo

1. Il 26 maggio 2016 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini della Georgia sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione di tale accordo, figurante nel doc. 9932/16 VISA 195 COASI 125 + ADD 1.
2. In seguito all'esame della proposta da parte del Gruppo "Visti" del 12 luglio 2016, la presidenza ha concluso che sussisteva un accordo quanto alla presentazione del testo del progetto di decisione del Consiglio al Coreper e al Consiglio in vista della sua adozione tra i punti "I/A".

3. La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen¹; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
4. La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen²; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
5. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
6. Il testo del progetto di decisione del Consiglio e quello del suo allegato, previa la necessaria messa a punto da parte dei giuristi-linguisti, sono stati fusi in un unico documento, figurante nel doc. 11470/16 VISA 246 COASI 167.
7. Su tale base si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a suggerire al Consiglio di adottare, tra i punti "A" di una delle prossime sessioni, la decisione del Consiglio che stabilisce la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini della Georgia sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione di tale accordo, figurante nel doc. 11470/16 VISA 246 COASI 167 + ADD 1.

¹ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

² GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.